

**PROPOSTA DI RIFORMA DELLA SUCCESSIONE NECESSARIA**

**Docente Prof.**

**Avv. M. Ornella Attisano**

Le mie lezioni saranno distribuite nell'arco di 4 giornate. Tra i primi due incontri ed il terzo vi assegnerò un paio di pareri da svolgere su due differenti aspetti della disciplina.

Prima, però, occorre richiamare alcuni concetti che sono certamente di vostra conoscenza e costituiscono il vostro ampio bagaglio formativo. Alla base del nostro percorso dovrete sempre avere come punto di riferimento il dato codiciale, la norma di legge ovvero la fattispecie che di volta in volta esaminerò assieme a voi e la *ratio legis*, finalizzata tale analisi alla comprensione dell'istituto e le sue applicazioni pratiche. Alla norma del codice, come base del mio discernimento, affiancheremo commenti, proposte di riforma, sentenze eventuali.

Dovete sempre avere a mente tali principi fondamentali – che il nostro ordinamento giuridico ha sancito come solido paradigma dell'impianto successorio, Pertanto, il legislatore, onde rispondere alla necessità di dare concreta attualizzazione alla successione dei legittimari, regola i rapporti fra i concorrenti alla successione in ogni rapporto giuridico con il *de cuius*.

**Nell'ambito del vasto settore disciplinare del Diritto Civile, un posto di nicchia occupa la SUCCESSIONE, che è inserita nel Libro secondo, DELLE SUCCESSIONI, Titolo I, recante Disposizioni generali sulle successioni, Capo I, recante Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.**

**Ricordiamo che** Si ha **successione legittima** o *ab intestato* quando il defunto non ha lasciato un testamento, oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato ovvero dispone solo per una parte dei beni.

Nell'ambito della successione a causa di morte si distingue tra successione testamentaria, necessaria e legittima.

In particolare ricorre quella necessaria quando riguarda soggetti legati al *de cuius* da rapporti particolarmente stretti, pertanto necessariamente chiamati alla successione a differenza di quella legittima che si ha in assenza totale o parziale di testamento. La successione è regolata per legge dall'**art. 565** all'**art. 586** si rinviene una prima introduzione sulle categorie dei soggetti successibili (ossia coloro che hanno requisiti e caratteristiche giuridiche per subentrare nei rapporti attivi e passivi del defunto in mancanza di un testamento), per poi confluire la disciplina in tre Capi inerenti alla successione dei parenti (artt. 565-580), alla successione del coniuge (**artt. 581-585**), infine alla successione dello Stato (art. 586).

Facendo un passo indietro al Capo X del Titolo I, sempre Libro Secondo, troviamo la disciplina applicabile ai cd. **eredi legittimari** che, come avremo modo di approfondire, sono soggetti

successibili a cui la legge riserva una parte dell'eredità di cui non possono essere privati nemmeno per volontà del testatore (dall'art. 536 all'art. 564).

## Successione necessaria

La successione necessaria non deve essere intesa come tertium genus rispetto alla successione legittima e testamentaria, bensì come disciplina di tutela riservata ad alcune specifiche categorie di soggetti. Gli effetti riparatori non operano automaticamente, bensì solo nell'ipotesi in cui il soggetto, a cui la legge riserva una quota fissa dell'eredità, ne sia stato privato in tutto o in parte ovvero perché il de cuius nel testamento ha disposto a favore di altri ovvero perché ha disposto in vita ingenti liberalità, così da lasciare un relictum non sufficiente a soddisfare il diritto dei legittimari ad ottenere la quota di riserva.

### 1. PREMESSA SULLA SUCCESSIONE NECESSARIA

Per costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale la successione necessaria non deve essere intesa come tertium genus rispetto alla successione legittima e testamentaria, bensì come disciplina di tutela riservata ad alcune specifiche categorie di soggetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 457, co. 3, c.c. (Grosso, G.-Burdese, A., Le successioni, pt. gen., in Tratt. Vassalli, XII, t. I, Torino, 1977, 85; Casulli, G.V., Successione necessaria, in Nss. D.I., Appendice, VII, Torino, 1987, 631; Tamburrino, G., Successione necessaria - dir. priv., in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1377; Bianca, C.M., Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 2001, 587; Bonilini, G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2003, 117; Cattaneo, G., La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. Rescigno, 5, t. I, Le successioni, II ed., Torino, 1997, 435; Mengoni, L., Successioni per causa di morte, pt. spec., Successione necessaria, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, IV ed., Milano, 2000; Capozzi, G., Successioni e donazioni, Milano, 2002; Delle Monache, S., Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario, Milano, 2008).

La successione necessaria, pur trovando il suo fondamento nella legge al pari della successione legittima, prevede diversi destinatari, diverse quote e non può mai investire l'intero patrimonio del defunto.

Con il termine successione necessaria siamo di fronte a quel particolare regime normativo volto a tutelare la categoria di quei soggetti qualificati come legittimari dall'art. 565 c.c. quali il coniuge, i figli, legittimi, naturali, legittimati, adottivi, e gli ascendenti legittimi, attribuendo loro una determinata quota di eredità o altri diritti nella successione.

La legittima è intesa in dottrina quale diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa, costituita dal patrimonio complessivo netto del de cuius individuato con la riunione fittizia. Il testatore è libero sia nell'attribuzione che di stabilire i beni che intende lasciare ai legittimari con il solo limite che deve soddisfare le ragioni dei legittimari con beni che devono essere compresi nell'asse ereditario (Cass., 12.9.2002, n. 13310).

A conferma di tale assunto milita la terminologia utilizzata dal legislatore con il verbo riservare ed il sostantivo riserva (artt. 537, 538, 540 e 548 c.c.) ed ancora con il termine legittima e ciò per distinguere la parte di patrimonio che costituisce la riserva (artt. 551 e 552 c.c.) da quello che non

è riservato per il quale ha adottato i termini di porzione disponibile o, semplicemente, disponibile (artt. 550, 551, 556 c. c.).

Dunque, il presupposto per attivare la tutela normativa in esame è una lesione dei diritti dei legittimari, che non avrà luogo qualora il testatore abbia istituito eredi i legittimari nella quota legittima, oppure quando, nella successione intestata, il concorso tra eredi legittimi e eredi legittimari non provochi una lesione dei diritti successori di questi ultimi (art. 553 c.c.).

### 3. Come si individuano i legami di parentela ai fini della successione legittima?

Nell'indicare i gradi di parentela e ciò che tecnicamente si definisce "ordine di successione" tra gli eredi legittimi, le norme del Codice Civile non stabiliscono un maggiore o minore merito tra coloro che a qualunque titolo avevano avuto rapporti o relazioni con il defunto, ma richiamano in buona sostanza il legame di parentela avuto con lo stesso in vita, indicando, perlomeno in teoria, alcuni soggetti prima di altri in considerazione della particolare valenza affettiva che si reputa di per sé connaturata al rapporto familiare.

Questo perché di regola, testamento o meno, è un'esigenza economica della collettività, che un bene non rimanga privo di un proprietario che continui nel tempo a gestirlo e valorizzarlo per l'interesse generale e comune. Allo stesso tempo sarebbe impossibile, in mancanza di un testamento o per i beni eventualmente nello stesso non inclusi, scegliere soggetti più meritevoli rispetto ad altri in base a criteri stabiliti nel momento in cui si apre la successione; se difatti la legge permettesse una tale, assoluta discrezionalità da parte magari di coloro che si ritengono eredi senza averne diritto, sorgerebbero di certo infinite contestazioni tra i contendenti l'eredità, lasciando così i beni per chissà quanto tempo in una situazione di stallo economico e improduttivo, proprio perché privi di un titolare certo, finché dura il giudizio.

Tenendo conto di questa importante premessa, per successione legittima dunque i beni pervengono in primo luogo al coniuge superstite e ai figli, compagni di una vita; se unici eredi o, come vedremo, in concorso con il coniuge, succederanno fratelli/sorelle, ascendenti.

Per forza di cose una tale "presunzione", che privilegia i familiari anche in assenza di ultime volontà del defunto, non opera per quei rapporti di parentela troppo lontani, che si presumono irrilevanti o "sfuocati" evidentemente in assenza di rapporti o reciproci contatti negli anni. Così la mancanza di parenti entro il sesto grado determina la devoluzione dell'eredità allo Stato (art. 565 c.c.).

Vediamo dunque di seguito le quote spettanti alle tipologie di eredi legittimi in concorso o meno tra di loro.

Art. 456. Apertura della successione.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 457. Delazione dell'eredità.

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Art. 565 - Categorie dei successibili (1)(2)(3).

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo (4).

1. Articolo così sostituito dall'art. 183, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

2. La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (Gazz. Uff. 11 luglio 1979, n. 189) ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. La stessa Corte, con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 184 (Gazz. Uff. 18 aprile 1990, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo riformato dall'art. 183 della legge sulla riforma del diritto di famiglia, nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.

3. I successori legittimi possono chiedere al tribunale la nomina del curatore dello scomparso (art. 48 c.c.) e la dichiarazione d'assenza (art. 49 c.c.).

4. Comma così modificato dall'art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.».

Capo I - Della successione dei parenti (1)

Art. 566 - Successione dei figli (2)(3).

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

1. Gli originari Capi I e II sono stati unificati nell'attuale Capo I la cui intitolazione è stata così modificata dall'art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

2. Articolo così sostituito prima dall'art. 185, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, e poi dall'art. 76, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 154 del 2013 era il seguente:

«Successione dei figli legittimi e naturali. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537.».

3. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 567 - Successione dei figli adottivi (1)(3).

Ai figli sono equiparati gli adottivi (2).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

1. Rubrica così sostituita dall'art. 77, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Successione dei figli legittimati e adottivi.».

2. Comma così sostituito dall'art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.».

3. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 568 - Successione dei genitori.

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569 - Successione degli ascendenti (1).

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

1. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 570 - Successione dei fratelli e delle sorelle .

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani .

Art. 571 - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle (1)(2).

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro .

1. Articolo così sostituito dall'art. 186, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

2. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 572 - Successione di altri parenti (1).

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea .

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado .

1. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 573 - Successione dei figli nati fuori del matrimonio (1)(2)(4).

Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580 (3).

1. Rubrica così modificata dall'art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Successione dei figli naturali.».

2. Il testo di questo articolo era preceduto dal Capo II: «Della successione dei figli naturali e dei loro parenti», che è stato unificato al Capo I, dall'art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

3. Comma così modificato dall'art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.».

4. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 574 - Concorso di figli naturali e legittimi (1).

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità .

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima , la porzione spettante ai figli naturali .

1. Articolo abrogato dall'art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

Art. 575 - Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore (1)(2).

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge .

1. Articolo abrogato dall'art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

2. La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 82 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore.

Art. 576 - Successione dei soli figli naturali (1).

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità .

1. Articolo abrogato dall'art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

Art. 577 - Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore (2)(1).

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

1. La Corte costituzionale, con sentenza 2-14 aprile 1969, n. 79 (Gazz. Uff. 16 aprile 1969, n. 98), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

2. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 578 - Successione dei genitori al figlio naturale (1).

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio [c.c. 284], l'altro è escluso dalla successione.

1. Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013.

Art. 579 - Concorso del coniuge e dei genitori (1).

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

1. Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013.

Art. 580 - Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili (1)(2)(3).

Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta (4).

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari (5).

1. Rubrica così modificata dall'art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Diritti dei figli naturali non riconoscibili.».

2. Articolo così sostituito dall'art. 188, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

3. L'art. 237 della L. 19 maggio 1975, n. 151 così dispone: «Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del c.c. si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione».

4. Comma così modificato dall'art. 79, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.».

5. Comma così modificato dall'art. 79, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.».

Art. 581 - Concorso del coniuge con i figli (2).

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi (3).

1. La numerazione del presente Capo, in origine Capo III, è stata così modificata dall'art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

2. Articolo così sostituito dall'art. 189, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

3. Comma così modificato dall'art. 80, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.».

Art. 582 - Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle (1)(2)(4).

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità (3).

1. Rubrica così modificata dall'art. 81, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.».

2. Articolo così sostituito dall'art. 190, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

3. Comma così modificato dall'art. 81, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.».

4. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 583 - Successione del solo coniuge (1)(2).

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

1. Articolo sostituito dall'art. 191, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, e, successivamente, così modificato dall'art. 82, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 154 del 2013 era il seguente: «In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.».

2. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 584 - Successione del coniuge putativo (1)(2).

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte .

1. Articolo così sostituito dall'art. 192, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

2. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 585 - Successione del coniuge separato (1)(2).

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548 .

1. Articolo così sostituito dall'art. 193, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

2. Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Riforma del Codice civile, cosa prevede la delega

Disegno di legge, 28/02/2019

Successioni

La legittima diviene quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l'asse ereditario; si potranno stipulare patti successori anche per permettere la rinuncia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile; semplificazione in linea con il certificato successorio europeo.

VEDIAMO Più NELLO SPECIFICO

La riforma dei diritti riservati ai legittimari

Modificare le regole della successione necessaria per adeguarla alle attuali esigenze della società, oltre che adeguare l'Italia alle scelte adottate in altri paesi europei, servirebbe a favorire una migliore circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici giuridici relativa ai beni oggetto di eredità.

Oggetto della riforma. Di cosa si tratta?

Si tratta di ipotesi che possiamo comprendere solamente se abbiamo pienamente consapevolezza dei principi attualmente in vigore. Che è poi lo scopo di una scuola di specializzazione.

Oggi i legittimari (membri della famiglia del defunto: quali coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti) hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario (quota di legittima o di riserva) che ricomprende tutte le categorie dei beni caduti in successione.

Ad esempio: se il defunto ha lasciato denaro, partecipazioni sociali, fabbricati, gioielli e terreni e la quota che spetta al legittimario è pari ad un quarto, il legittimario ha diritto ad un quarto dei suddetti beni.

La proposta, invece, prevede che il legittimario possa essere soddisfatto o con uno solo dei beni caduti in successione o addirittura con un bene non ereditario. In altri termini con questa proposta il legittimario si trasforma da erede necessario di beni in natura ( "legittima in natura") in legittimario titolare di un diritto di credito ( "legittima in valore"). Il valore di questo credito può essere determinato solo dopo la morte del de cuius e può essere soddisfatto con qualsiasi bene, anche non ereditario. Attraverso questa riforma il legittimario leso nella sua quota di legittima (che non ha ricevuto quanto gli spetta) o pretermesso (che non ha ricevuto alcunché) a causa di donazioni o di disposizioni testamentarie effettuate in vita dal defunto, è comunque tutelato attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti del donatario e/o del beneficiario della disposizione testamentaria. Questi ultimi possono restituire il bene in natura se è ancora nella loro disponibilità (non lo hanno già venduto) oppure possono pagare il valore del credito quale risultava al momento dell'apertura della successione.

Viene, invece, definitivamente abrogata l'azione di restituzione che può oggi esercitare il legittimario contro gli eventuali acquirenti dai donatari e/o dai beneficiari delle disposizioni testamentarie.

In altri termini, attualmente con la legislazione in vigore la vendita di un immobile proveniente da donazione presenta delle forti criticità, perché le donazioni possono essere impugnate dai legittimari lesi fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla la morte del donante o 20 anni dalla donazione. Le norme vigenti comportano quindi grossi limiti alla circolazione dei beni ricevuti per donazione, sia perché la persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all'acquirente, sia perché gli istituti di credito sono restii a concedere mutui iscrivendo ipoteca su tali beni. Per superare tali criticità nella proposta in esame è stata prevista l'abrogazione dell'azione di restituzione.

Altra novità fondamentale contenuta nella proposta è quella che attribuisce al legittimario la facoltà di rinunciare preventivamente, con atto pubblico, all'azione di riduzione rispetto a determinate donazioni (facoltà attualmente vietata). Non si può, invece, rinunciare a tutte le donazioni anche future: una rinuncia che abbia per oggetto la generalità delle donazioni anche future sarebbe nulla.

La proposta, inoltre, rivede l'elenco dei legittimari e l'entità dei diritti loro spettanti.

In questo senso si è voluto dare una risposta ai radicali mutamenti avvenuti negli ultimi decenni nella realtà sociale e morale che hanno inciso anche sui rapporti familiari basati sul matrimonio.

In particolare, la proposta non considera legittimario il coniuge legalmente separato. A quest'ultimo spetta esclusivamente un assegno, soltanto se al momento dell'apertura della successione, versi in stato di bisogno e goda di alimenti a carico del de cuius. La misura dell'assegno, inoltre, deve essere determinata dal giudice.

Inoltre, veniva abolita ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, attraverso l'abrogazione dell'istituto della "commutazione", essendo stato il progetto formulato anteriormente all'emanazione della Legge 219/2012 e del relativo Decreto legislativo 154/2013. Oggi si deve ritenere superato integralmente tale punto dai citati provvedimenti che lo hanno recepito definitivamente.

Scopo della riforma. Quali vantaggi ne derivano?

L'obiettivo del progetto è modificare l'istituto della successione necessaria, adeguandolo alle attuali esigenze della società, oltre che alle scelte adottate in altri paesi europei. La particolare tutela che il nostro ordinamento accorda ai legittimari lesi o pretermessi i quali possono agire in riduzione anche a distanza di molti anni, oltre che fare affidamento sull'azione di restituzione nei confronti degli acquirenti dai donatari e/o dai beneficiari delle disposizioni testamentarie, con conseguenti limiti sulla circolazione della ricchezza e sulla sicurezza dei traffici giuridici, aveva un valido fondamento nel codice del '42, allorquando la tutela della quota di legittima si basava sul concetto di solidarietà familiare, ovvero sulla necessità sia di valorizzare in maniera significativa i legami familiari ma anche di tutelare eventualmente lo stato di bisogno dei parenti stretti. Queste esigenze appaiono oggi non più pienamente aderenti alla realtà.

La famiglia, attualmente, più che una comunità di produzione è una comunità di consumo, educazione e tempo libero. I genitori contribuiscono al mantenimento dei figli fino ad età avanzata e gli stessi figli lasciano la casa dei genitori dopo la conclusione dei loro studi. I figli, pertanto, non hanno concorso a formare ed incrementare il patrimonio familiare ma hanno già goduto dei benefici (in termini di mantenimento, alimenti ed educazione) derivanti dallo stesso. Queste sono le ragioni per le quali si è proposta una revisione dei diritti e della tutela dei legittimari.

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2019.

c) trasformare la quota riservata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l'asse ereditario; d) consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinuncia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile; e) introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo; Disegno di Legge

Relazione

Delega al Governo per la revisione del codice civile Si prevede altresì un criterio di delega relativo all'introduzione di misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo. Da tempo è avvertita l'esigenza di riformare le norme di tutela dei legittimari, tanto è vero che già col decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono stati modificati gli articoli 561 e 563 del codice civile. L'intervento è risultato tuttavia inadeguato rispetto al fine perseguito – tuttora attuale – di agevolare la circolazione degli immobili di provenienza donativa, assoggettabili all'azione di riduzione e quindi di restituzione, e di favorire l'accesso al credito garantito da ipoteca su tali immobili. Il disegno di legge delega fissa principi e criteri direttivi volti alla trasformazione dell'attuale legittima in natura in cosiddetta legittima in valore: il relativo diritto è configurato come diritto di credito, tuttavia assistito da garanzia reale. Quest'ultima è una forma di tutela del credito che, per la sua estensione (vincolando con privilegio speciale l'intero compendio ereditario immobiliare e, in mancanza, con privilegio generale quello mobiliare) fornisce adeguata protezione ai legittimari lesi o pretermessi. Il diritto di credito di questi ultimi è commisurato al valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, il cui criterio normativo di determinazione resta previsto dall'articolo 556 del codice civile. La configurazione come diritto di credito consente tuttavia la relativa soddisfazione anche con uno soltanto dei beni ereditari ovvero con beni diversi da quelli compresi nell'asse, favorendo così la circolazione di questi ultimi e la stabilità del relativo acquisto Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 5 XVIII LEGISLATURA –

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI iure successionis. Essa comporta l'intervento del legislatore delegato sulle norme del codice civile che hanno a presupposto la tutela reale, ferme restando tuttavia le norme sulla categoria dei legittimari e sull'entità delle rispettive quote di successione necessaria. Si tratta di un intervento che adegua la legislazione interna a quella dei principali Paesi europei, senza però rinunciare alle tradizionali finalità di tutela che connotano l'istituto della successione necessaria. La portata innovativa del disegno di legge delega in materia di successione si coglie appieno se si considerano altresì i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d). Con questi si interviene sul divieto di patti successori previsto dall'articolo 458 del codice civile, che dà applicazione alla norma per la quale l'eredità si devolve per legge o per testamento (articolo 457, primo comma, del codice civile). Si consentono, a determinate condizioni, i patti successori cosiddetti istitutivi (con i quali taluno dispone in vita della propria successione), limitandoli però alla devoluzione di « beni del patrimonio ereditario » che siano specificamente individuati e in favore di « successori » pure « ivi indicati ». Rispondendo alle sollecitazioni di gran parte della dottrina e degli operatori giuridici, si elimina inoltre il divieto di patti successori cosiddetti rinunciativi, intesi come atti negoziali inter vivos, unilaterali o contrattuali, con i quali taluno rinuncia anticipatamente ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o sui beni che ne fanno parte. Entrambe tali eventualità sono contemplate dalla previsione del disegno di legge delega, ma con la significativa limitazione dell'inderogabilità della « quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile ». Questa limitazione mantiene il vigente divieto della rinuncia ai diritti dei legittimari e all'azione di riduzione finché sia in vita il disponente o il donante. Tuttavia, la delega consente di prevedere la rinuncia irrevocabile anche alla successione « in particolari beni », sicché, se viene contestualmente data attuazione alla previsione di cui alla lettera c), per la quale la quota riservata è quota di valore, attributiva di un diritto di credito garantito da privilegio, speciale o generale, ferma restando l'integrità di tale quota, sarebbe possibile consentire la rinuncia irrevocabile alla successione necessaria in riferimento a particolari beni, con ciò favorendo la circolazione. L'intervento riformatore in materia successoria si completa col criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e). Il certificato successorio europeo (CSE) è stato introdotto col regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014. L'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis), ha previsto come autorità competente al rilascio del CSE in Italia il notaio, escludendo perciò qualsiasi possibile attribuzione allo stesso della natura di decisione giurisdizionale, senza tuttavia riconoscerne la natura di atto pubblico, che non sarebbe stata conforme alle previsioni regolamentari. Si tratta di un atto che, allo stato, rinvia infatti tutta in terra la sua disciplina nelle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 di cui al citato regolamento (UE) n. 650/2012, fatta salva la possibilità del reclamo al tribunale in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile secondo il

Atti parlamentari – 7 –  
Senato della Repubblica – N. 5 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI  
procedimento tipico degli atti di volontaria giurisdizione. La normativa regola però le successioni con implicazioni transfrontaliere, essendo assolutamente maggioritaria l'interpretazione del

regolamento che ne esclude l'applicabilità alle successioni interne. Il disegno di legge reca una delega in linea con il detto apparato normativo, al fine di introdurre uno o più strumenti analoghi per le successioni, che non presentino profili di estraneità all'ordinamento nazionale. La loro individuazione come « misure di semplificazione ereditaria » è correlata a tale scopo da perseguire, in modo da garantire, in primo luogo, la conoscibilità delle vicende successorie e quindi una maggiore certezza ai traffici giuridici aventi ad oggetto beni di provenienza ereditaria. Avuto riguardo alle esigenze del mercato e all'attuale atteggiarsi dei rapporti familiari e sociali, appare infatti inadeguato il sistema di diritto interno che, oltre allo strumento fiscale della dichiarazione di successione, è sostanzialmente basato soltanto sulla pubblicità degli atti di accettazione e di rinuncia all'eredità. Il criterio direttivo che richiede la « conformità al certificato successorio europeo » fa sì che il contenuto e gli effetti di dette misure dovranno essere modulati tenendo presenti le norme regolamentari su richiamate, sia pure con i necessari adattamenti al diritto interno. Verrebbero così superate le possibili questioni di cosiddetta discriminazione a rovescio dovute alla ritenuta non applicabilità delle norme del regolamento (UE) n. 650/ 2012 e dell'articolo 32 della legge n. 161 del 2014 in riferimento a una successione di diritto interno; discriminazioni che, come è noto, sono irrilevanti per l'ordinamento dell'Unione europea, ma che potrebbero dare luogo a questioni di legittimità costituzionale. Ed invero la Corte costituzionale ha già ritenuto incompatibile con l'articolo 3 della Costituzione la coesistenza di norme interne più restrittive dei diritti dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e il legislatore nazionale ha ripetutamente previsto la parità di trattamento in riferimento alle norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi dell'Unione.